



Salvatore Berlingò

(ordinario di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Messina)

Ordinamento canonico (*)

SOMMARIO: 1. La Chiesa e l'ordinamento - 2. La tipicità dell'ordinamento canonico - 3. La positività dinamica del diritto ecclesiale - 4. L'economia canonica - 5. Il modello «familiare» e l'ordinamento dei canoni - 6. I codici domestici e la «capitalità» pastorale - 7. L'ordinamento in quanto «deducibile in praxim» - 8. La tradizione latina le codificazioni - 9. Verso una nuova dinamica ordinamentale?

1 -La Chiesa e l'ordinamento.

Sembra essere trascorsa la stagione della furia iconoclasta abbattutasi in tempi non lontani sulla voce «ordinamento»¹. Alla constatazione della lacuna lessicale riscontrabile negli apparati definitivi di alcune nazioni o culture si affianca una vieppiù diffusa consapevolezza che tali vuoti si vanno colmando in virtù della sempre crescente intensità della circolazione dei linguaggi, fermo restando il convincimento che, in ogni caso, i simboli o i significanti seguono i significati e non viceversa. Del resto, i sostituti della voce qui illustrata hanno potuto e possono – come, ad esempio, i termini “ordine” o “sistema” – renderne in qualche modo l'esito caratteristico o l'essenza formale, ma non il pieno e complessivo spettro fenomenico, nella sua realtà (anche) dinamica o processuale².

Insieme con l'attenuarsi dell'idiosincrasia per una teoria generale dell'ordinamento, può altresì registrarsi anche nella realtà di Chiesa un soprassalto di coscienza critica sul rilievo da accordare ai problemi strutturali e più propriamente istituzionali e giuridici. Nonostante il ritorno di fiamma alimentato da talune vampate di «Veteranen-Sentimentalität»³, l'antigiuridismo (post-)conciliare sembra destinato a capovolgersi, sui fronti più avanzati del riformismo, nella critica rivolta

* Per gentile concessione dei curatori si anticipa in questa sede la pubblicazione del testo che apparirà, tradotto in spagnolo, nel *Diccionario General de Derecho canónico*, edito dall'Instituto Martin de Azpilcueta, alla voce corrispondente.

¹ Tarello, 73-87.

² Lombardi Vallauri, 132, 163 s., 566 s.

³ Berger, 108-120.



al Vaticano II di avere sottovalutato o minimizzato il collegamento con i fattori insiti nell'esperienza giuridica⁴. Quale che sia il giudizio da formulare su questi ultimi indirizzi, è evidente che essi muovono dal presupposto del carattere imprescindibile della dimensione ordinamentale della Chiesa e da una qualche fiducia sulle sue virtualità dinamiche, sia pure, in atto, inadeguatamente espresse o, addirittura, represses nel volgere dei secoli trascorsi.

2 - La tipicità dell'ordinamento canonico

Quest'ultima notazione non può essere trascurata: l'ordinamento canonico è quanto altri mai dinamico; ma proprio perché spinge all'estremo questo suo dinamismo ne trae alimento per una emblematica perennità, per una definitività che, senza cessare di essere tale, si presenta come continuamente provvisoria (*Berlingò 1995, 72*). Spesso queste note tipiche ed originali, assunte dalla dimensione giuridica nell'esperienza di Chiesa, sono state offuscate dalle tendenze proclivi a privilegiare, per inverso, i tratti più assimilabili di detta realtà rispetto a quella profana; ed occorre riconoscere che, anche di recente, lo stesso ricorso alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, non sempre ha agevolato la percezione della profonda differenza dei rapporti che corrono fra ordinamenti distinti ma dello stesso tipo e ordinamenti di tipo tra loro diverso e irriducibile⁵.

Sicché, ad esempio, è sfuggito ai più come l'apertura dell'ordinamento canonico nei riguardi di altre istituzioni originarie e sovrane o di altri ordinamenti giuridici primari (un tempo rubricati, secondo la sistematica del diritto pubblico ecclesiastico, tra le *societates perfectae*) è il sintomo di una "incompiutezza" ordinamentale che, a differenza di quanto avviene negli ordinamenti della *polis*, non si contrappone *a*, ma si connette intimamente *con* la sua "incompletezza", ossia con la sua intrinseca ed inesauribile dinamicità.

Quest'originale e tipico dinamismo si fonda sul *nexus mysteriorum* e sulla *complexio oppositorum* della *revelatio-dispensatio Ecclesiae*, e si traduce in una complessificazione così spinta da sembrare risolversi nella frammentazione anarchica dell'esistente⁶, mentre, per converso, trova modo di consolidare la sua consistenza nella semplicità strutturale di un essere dagli infiniti contenuti⁷, nel diritto umano

⁴ Lüdecke, 336-356.

⁵ González del Valle, 408.

⁶ De Stefano, 103.

⁷ Guardini, 18 e 51.



sussistente della singola persona «unica semper»⁸, ma «capax Dei», e quindi “coesa” con l’intima essenza dell’universale⁹.

3 - La positività dinamica del diritto ecclesiale

Dinamicità, apertura, coesione sono note che segnano in modo originale l’ordinamento della Chiesa e che, anche per la loro stretta compenetrazione, ne fanno un «tipo» del tutto proprio, atto ad incarnare il «*kairos*» della sua missione¹⁰.

Queste note tipiche dell’ordinamento canonico, che pure trovano la loro base ed il loro alimento in un’esperienza di fede, non trascendono il reale dell’itinerario *viatorum* e non rinnegano l’*analogatum princeps* dei fenomeni giuridici, comune a tutti gli altri ordinamenti¹¹. Pur con assoluto riguardo per il dato di avvio – che nella convinzione del *christifidelis* procede dalla gratuita iniziativa della Divinità in cui crede – la tipica dimensione giuridica della Chiesa può essere plausibilmente descritta – ed in termini canonistici, depurati da verbosità parateologiche, non può che essere descritta – secondo le movenze proprie di un ordinamento dotato di positività dinamica¹².

Come altri ordinamenti etico-confessionali, che pure ambiscono a proporsi in termini giuridici¹³, anche quello canonico può esibire una combinazione regolativa di base, ricavabile dal proprio diritto divino rivelato e scomponibile in due proposizioni prescrittive, l’una atteggiata a norma di competenza, l’altra a norma di comportamento. La prima può ravvisarsi nel precetto basilare del comandamento evangelico della carità cristiana: «Io sono il Signore Dio tuo, amerai il Signore Dio tuo ... con tutto te stesso»; l’altra, che viene definita come il secondo precetto, si identifica con l’enunciato: «Amerai il prossimo tuo come te stesso»¹⁴.

La peculiarità unica e tipica dell’ordinamento canonico non sta, tuttavia, nella successione o nei peculiari contenuti di questi due prescritti, ma nella dichiarata («rivelata») natura del loro nesso, che istituisce (o restituisce, alla luce della fede nel Dio creatore oltre che redentore) la «somiglianza», quasi una contaminazione (*rectius*: una «affiliazione») tra la prima e la seconda norma. Siffatto accostamento è tale da abilitare il destinatario del precetto a farsene contestualmente

⁸ Bellini, 345.

⁹ Rosmini, 192.

¹⁰ Berlingò, 1995, 28; Le Bras, 33.

¹¹ De Paolis, 127-161; Sobański, 473-478.

¹² Berlingò, 1995, 53-58; Hervada, 119,147; Lombardía, 14 s., 169 s.

¹³ Conte, 52; Kelsen, 208; Modugno, 688 s.

¹⁴ Mt 22, 34-40 e Mc 12, 28-34.



autore («*ipsi sibi sunt lex*»¹⁵): la fede del cristiano poggia, infatti, sul presupposto di potersi lasciare docilmente e pienamente possedere dall'eccedente e preveniente amore dello Spirito, per il cui tramite il Padre si riconosce e si compiace nel Figlio, Uomo- (fatto a somiglianza di) Dio¹⁶.

Quel che in sede teologica si esprime con le locuzioni «*Ecclesia de Trinitate*» ed «*Ecclesia in Trinitate*»¹⁷, in termini giuridico-ordinamentali si manifesta con la messa in evidenza della biunivocità dei fattori genetici di questa esperienza giuridica, accomunati nel particolare intreccio, unico nel suo genere e finanche nella formulazione, tra la norma basilare di competenza e la norma generale di comportamento, che ne connotano la costituzione.

Tutto ciò aiuta a comprendere perché nella Chiesa dei fedeli in Cristo - secondo quanto in precedenza accennato - il *tipo* dell'ordinamento si risolve (deve risolversi) formalmente nel suo *chairòs*, ossia nella missione o vocazione propria di questo diritto. Esso, senza rinunciare alla funzione comune ad ogni esperienza giuridica, volta alla *reductio ad unitatem* ¹⁸ - in vista dell'obiettivo di *servare societatem*, ossia di garantire condizioni di pacifica convivenza tra i consociati - persegue un ideale di giustizia «*sine fine mansurum*»¹⁹. Quest'ordinamento si propone di riconoscere a ciascuno («*unicuique suum tribuere*»), nella sua tipica ricerca del giusto²⁰, non già una parte di beni oggetto di un dominio predeterminato («*non estis vestri*!»²¹), bensì l'in(de)finito modo di partecipare alla regola ed alla misura, da cui ogni uomo è, ad un tempo, regolato e misurato²², secondo come è ad esse chiamato e da esse vincolato a rendere conto.

4 - L'economia canonica

Un ordinamento è tanto più dinamico quanto più sviluppa «norme su norme»²³, e cioè quanto più tende a replicare verso il basso ed a diffondere verso la base - secondo le caratteristiche movenze del

¹⁵ *Rm* 2,15

¹⁶ **Berlingò**, 1998, 104-106.

¹⁷ **Ghirlanda**, 51, anche per i richiami compiuti alla Allocuzione di Paolo VI al II Congresso Internazionale di Diritto Canonico, il 17 settembre 1973.

¹⁸ **Bonnet**, 83, 121, 131 s., 150, anche per i puntuali richiami alla dottrina del Vaticano II.

¹⁹ **Leone Magno**, *Serm.* 22, 1.

²⁰ **Errázuriz M.**, 86-89, 101-130.

²¹ *Cor* 14, 19

²² *Ia*, *II^{ae}*, 91.2.

²³ **Hart**, 108 s.



gradualismo piramidale proprie di Kelsen e, prima ancora, di Merkl – meccanismi e forme «autorizzatorie» di attività produttive di precetti²⁴. Se così è, non vi può essere ordinamento più dinamico di quello canonico che, per il tramite dell'*epikeia*, giunge ad autorizzare il singolo fedele a darsi una norma propria «contra legem», purché rimanga in linea con la razionalità radicale dell'ordinamento profondamente interiorizzata e ad un tempo comunitariamente testata, alla luce del comandamento evangelico della carità ed in forza di procedure ispirate alle forme e scandite dai ritmi della correzione fraterna²⁵.

La tipica e genetica dinamicità dell'ordinamento canonico sta, dunque, nel sottile ed affilato discrimine fra autodeterminazione ed autonomia: la prima refrattaria a qualsiasi limite, la seconda propensa ad armonizzarsi con le regole ad essa più prossime e con la stessa più compatibili.

Non a caso la *dispensatio* latina della *revelatio Ecclesiae* è resa nel linguaggio orientale con il termine *oikonomia*, che suona come “regola della casa” o “familiare ius”; e di “cristianesimo familiare” si parla, appunto, a proposito delle comunità più antiche dei *christifideles*.

V'è da credere, e i cristiani lo hanno creduto e lo credono, che il modello familiare, in quanto primigenio conio costitutivo del “comandamento” dell'amore, ed ambiente elettivo per il suo alimento nella realtà umana, sia stato creato e prescelto intenzionalmente dal Dio rivelatosi come Uomo per far conoscere e trasmettere nella storia la Sua intima essenza. In questo senso la famiglia, e l'energia giuridica che in essa si esplica, non danno solo origine ad una “chiesa domestica” intesa come piccola chiesa, ma davvero al *pivot* o al parametro essenziale su cui poggia e si edifica l'intera costituzione, l'ordinamento tutto della Chiesa²⁶.

Per tanto, all'interno della «famiglia di Dio» che è la Chiesa, il potere ordinamentale non può non prendere ad esempio il modello offerto dalla figura del *fidelis dispensator, et prudens*²⁷, la *potestas boni patris familiae*, che, se rettamente intesa, è in grado di rendere al meglio il principio di capitalità su cui si fonda l'ecclesiologia stessa del Corpo mistico. La Chiesa, come “specchio” («speculum iustitiae») sulla terra della «famiglia di Dio» non appartiene solo alla terra, nel senso che, fin dalla sua dimensione temporale, aspira a coniugare la propria vita e la propria, non semplicemente istituzionale, ma altresì misteriosa e sacramentale, esistenza con quella della Gerusalemme celeste.

²⁴ Gianformaggio, 462.

²⁵ Mt 18, 15-18.

²⁶ Corecco, 1990, 169 s.; Berlingò, 2000, 656.

²⁷ Lc 12, 42.



Per altro, il paradigma “familiare”, in una con quello ordinamentale, va depurato, nel suo riferimento all’esperienza di Chiesa, da tutte le scorie che su di esso si sono accumulate nel divenire dei secoli, a motivo della sua (necessitata, nel contesto delle esperienze mondane) omologazione con i modelli potestativi della società civile.

5 - Il modello «familiare» e l’ordinamento dei canoni

È opportuno riflettere sull’ammonimento di Cristo riguardo ad ogni genere di potere, anche quello genitoriale, se ancorato unicamente alla cura dei beni terreni: «Ma voi non fatevi chiamare ‘rabbi’, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno ‘padre’ sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo»²⁸. Nella logica evangelica, alla «giustizia eguaglianza non si arriva procedendo dal basso dell’egoismo», ma «dall’alto della fraternità responsabile»²⁹, che implica il principio della fondamentale pari dignità di tutti i cristiani.

L’originalità del diritto «familiare», e quindi «ecclesiale», dei cristiani emerge in maniera perspicua nell’approfondita meditazione sviluppata da Sant’Agostino proprio sulla figura del *pater familias*. Il *nomen* che la contraddistingue si è, in vero, «tam late vulgatum», «ut etiam inique dominantes hoc se gaudeant appellari»; ciò non toglie, secondo l’Ipponate, che il modello da essa rappresentato può rivelarsi esemplare nel convertire ogni tipo di sudditanza in libertà, ogni «egoità» individuale nella partecipazione responsabile ad una forma di potere, che sappia e voglia spendersi come diaconia o servizio per i fratelli. Infatti, l’«*administrator domesticae pacis*», mentre si attiene alle regole tradizionali dell’esperienza secolare nel garantire, quanto alla spettanza dei beni temporali, la prevalenza della condizione dei figli rispetto a quella dei servi, viceversa si adopera, quanto alla provvista dei beni celesti, con identica sollecitudine per tutti i membri della sua famiglia, senza alcun discrimine tra figli e servi, assolvendo, così, ad una sorta di «debito reciproco positivo»³⁰.

In vero, come precisa lo stesso Agostino, la «*fidelitas*» non esclude la «*mortalitas*», e quindi l’opportunità che «in hac sua peregrinatione» la Chiesa e la *polis* s’indirizzino verso una comune «*concordia*» nelle cose pertinenti alla condivisa transeunte condizione di «*mortalità*»: ed in ciò si sostanzia l’*apertura* dell’ordinamento

²⁸ Mt 23, 8-10.

²⁹ Farias, 151.

³⁰ Dieni, 57, anche per il rinvio ad un saggio di Godbout.



canonico. Questa circostanza non esclude, inoltre, la necessità che la stessa Chiesa persegua, come sua intrinseca esigenza, il conseguimento di una «pax terrena», «quantum salva pietate a religione conceditur».

Per converso – e ciò preme sottolineare a questo punto – le regole della Chiesa, e quindi il suo ordinamento, non possono avere le medesime caratteristiche di quelle della *polis*, e la peculiarità (ed esemplarità) dell'esperienza ecclesiale o canonica sta proprio nel fatto che la *pax* e l'*ordo socialis* della Chiesa non possono prendere a modello quanto proposto e praticato dal potere politico, bensì quanto rivelato e prefigurato dalla fede degli stessi credenti («eam ... terrenam pacem [Civitatis Dei peregrinantis] refert ad caelestem pacem») ³¹.

Ne discende che, mentre nella comunità politica la dimensione del buon governo può scindersi tra le regole («private») che sono osservate in famiglia, e quelle («pubbliche») che sono osservate in società – accordando a queste ultime, nell'ipotesi di un contrasto, la prevalenza – l'opposto avviene (deve avvenire) nella Chiesa ³² In essa la diligenza e l'attenzione dovute e prestate pel governo dell'intera comunità in tutto si assimilano (devono assimilarsi) al “codice domestico”, al *familiare ius*, alla *diligentia* del «bonus» o «diligens pater familias», precisamente del *pater familias* o della *domus* di cui possa dirsi: «Ecco il Regno di Dio è vicino, anzi è dentro di voi» ³³.

6 - I codici domestici e la «capitalità» pastorale

Lungo il crinale del bordo che intercorre tra la *Civitas caelestis*, pur nella sua mondana «peregrinatio», e la *Civitas terrena* si profila un netto distinguo fra la comune inevitabile e lecita ricerca di un ordinamento che assicuri, nel rispetto delle diverse prospettazioni e finalità, la «terrena pax», e la supina assimilazione al predominante e «sovrano» ordinamento dello Stato o, più in generale, della comunità politica. La legittima e necessaria rivendicazione da parte della Chiesa, nei confronti di quest'ultima, di un proprio, indipendente ed originario ordinamento, non può confondersi con la pretesa o con la tendenza ad assumere un ordinamento dello stesso tipo del potere politico; così come le crisi, le «metamorfosi» o, addirittura, le eclissi che possono investire – e di fatto, oggi, vieppiù investono – gli ordinamenti posti in essere da tale potere, non possono coinvolgere, nella sua necessità ed essenza strutturale, l'ordinamento della Chiesa.

³¹ **Agostino**, *De civitate Dei*, XIX, 15-19, dove possono rinvenirsi tutte le citazioni fin qui utilizzate).

³² **Berlingò**, 2007, 10.

³³ *Lc* 17, 21; *Mc* 1, 15.



I poteri-doveri del *pater familias*, nella sua tipica versione creaturale *ex fide Ecclesiae*, sorgono e traggono alimento da un emblematico ed esemplare atto di amore («*ex fontali amore*»³⁴), da una «meravigliosa scintilla iniziale»³⁵, previa rispetto a qualsiasi obbligo di stretto diritto e perciò ad esso irriducibile e, in un certo senso, inesauribile e sottratta ad ogni rischio di inaridimento. Tuttavia, ciò non esclude che, nel contesto dei “codici domestici”, non solo della piccola ma anche della grande Chiesa, sorgano tra i *famuli* tutti - i *christifideles* aderenti alla famiglia di Dio in terra - situazioni soggettive giuridicamente presidiate e impreteribili perché si perfezioni la «totalità dell’amore»³⁶.

Il quarto principio formulato dal Sinodo dei vescovi del 1967 e, inoltre, ripreso nella *Praefatio* del Codice latino in atto vigente, sancisce piuttosto : “Ad curam pastorem animarum quam maxime fovendam, in novo iure, praeter virtutem iustitiae, ratio habeatur etiam caritatis, temperantiae, humanitatis, moderationis, quibus aequitati studeatur non solum in applicatione legum ab animarum pastoribus facienda, sed in ipsa legislatione; ac proinde normae nimis rigidae seponantur, immo ad exhortationes et suasiones potius recurratur, ubi non adsit necessitas stricti iuris servandi propter bonum publicum et disciplinam ecclesiasticam generalem”.

7 - L’ordinamento in quanto «deducibile in praxim»

Per converso, quest’ultimo richiamo - forse troppo generico e onnicomprensivo , poco attento alla precisazione che, non a caso, è posta a suggello proprio del Codice latino del 1983 (ossia la identità fra *salus animarum* e *suprema lex Ecclesiae*) - evidenzia quanto si è già avuto modo di accennare in precedenza.

Deve ammettersi, soprattutto con riferimento al diritto canonico latino, che il diffondersi delle compilazioni scolastiche e, da poco più di un secolo a questa parte, il succedersi delle codificazioni hanno indotto, più di una volta, eccessive enfattizzazioni sistemiche, concrete deviazioni e inopportuni formalismi³⁷.

Tuttavia, questi ed altri scostamenti dal modulo originario non ne hanno mai comportato un’irreversibile o incorreggibile eversione. Anche fra gli Autori che si mostrano molto critici rispetto alla scelta compiuta con le più recenti codificazioni ve ne sono di quelli che

³⁴ *Tit* 3, 4; *1 Gv* 4, 8-16.

³⁵ **Benedetto XVI**, *Deus caritas est*, n. 17.

³⁶ **Benedetto XVI**, *ibidem*.

³⁷ **Lüdecke**, 343 s.; **Motilla**, 681-720.



riconoscono come il Codice di diritto canonico latino del 1983, in cui può ravvisarsi il complesso normativo più organico del vigente diritto della Chiesa, non abbia - al pari, del resto, di quello del 1917 - né la pretesa né la caratteristica della compiutezza o assolutezza e, quindi, di un sistema in sé chiuso, una volta per tutte definito³⁸.

Le stesse codificazioni non hanno arrestato né impedito il continuo farsi dell'ordinamento come processo, più che come sistema, in un perenne itinerario di riforma e di «purificazione» («*Ecclesia semper purificanda*»³⁹). Si può cogliere in esso una sfida sempre rinnovata a mantenere il più possibile integra ed intatta la dialettica intrinseca alla complessa semplicità del *familiare ius*, un prototipo capace di non fossilizzarsi nella staticità dell'archetipo.

Per tanto, una valutazione adeguata dell'esperienza giuridica della Chiesa, non solo in chiave diacronica ma anche sincronica, deve farsi carico, oltre che del diritto codiciale, dell'intero diritto postconciliare globale, e non solo del diritto quale è semplicemente proposto o staticamente risulta dai testi normativi, ma quale è «deductile in praxim»⁴⁰, in una parola, del diritto canonico come *ordinamento*. In questa prospettiva è dato cogliere nella stessa codificazione latina - la principale indiziata dell'immissione di germi antievolutivi - un'ampia e spiccata presenza degli istituti dell'economia-dispensa; e può altresì rilevarsi che essa non ha ostacolato l'esprimersi di ulteriori dinamiche di apertura e di riforma ordinamentale.

8 - La tradizione latina e le codificazioni

Quanto al primo aspetto, anche nel *Codex* gli istituti tipici dell'«economia-dispensa» risultano sufficientemente e significativamente considerati.

I riferimenti possono andare ai cann. 8 e 52 (per il rilievo offerto alla normativa particolare e singolare), ai cann. 15, 1099, 1323, n. 2 (per la peculiare sottolineatura operata riguardo all'ignoranza o all'errore di diritto), al can. 19 (per l'analogia e i mezzi di integrazione del c. d. diritto suppletorio), ai cann. 23-28 (per la consuetudine contraria alla legge particolare o universale), al can. 41 (per la *receptio* o il *dissenso*), ai cann. 76-84 (per il privilegio), ai cann. 85-93 (per la dispensa), ai cann. 992 ss. (per l'indulgenza), ai cann. 1163-1165 (per la sanatoria *in radice*,

³⁸ González del Valle, 410 s.

³⁹ LG, 8

⁴⁰ Otaduy, 77.



che opera come una dispensa *post-factum*), ai cann. 1248, § 2, 1323, nn. 4, 5, 7, 1324, § 1, nn. 5-9, 1352, § 2 e 1728, § 2 (per previsioni di tipo epicheietico), ai cann. 1643 e 1715, § 1 (per il non passaggio in giudicato delle sentenze sugli *status* e per l'esclusione di ipotesi transattive su di essi), ai cann. 1713 ss. (per gli incentivi offerti alle procedure conciliative), ecc.

Quanto al secondo aspetto - e fermo restando che lo stesso Codice, di cui si è detto, va sempre confrontato, interpretato e applicato secondo *l'immagine Ecclesiae* scaturente dalla dottrina del Vaticano II e l'«*hereditas iuris, quae in libris veteris et Novi testamenti continentur*» (*Sacrae disciplinae leges*) - occorre tener presenti le normative extra-codiciali per l'attuazione dei principi ecclesiologicali fissati dal Concilio, le consuetudini integrative ed interpretative, la giurisprudenza e la prassi di curia e, una volta consolidatisi, i comuni e costanti indirizzi dottrinali, secondo quanto suggerito dallo stesso can. 19, già richiamato.

Si pensi, solo a titolo di esempio, alla sempre maggiore rilevanza accordata alla componente laicale, e quindi anche femminile, sia nel quotidiano vissuto della liturgia e dell'amministrazione dei sacramenti, sia nella ristrutturazione dei rapporti organizzativi *ad intra* e, sempre su questo versante, al progressivo ampliarsi degli istituti e delle pratiche della collegialità. Ma si deve anche por mente, da un punto di vista delle relazioni esterne, alla peculiare enfasi accordata alla causa dei diritti umani e della loro tutela, pure mediante un'adeguata revisione della politica concordataria, alle profonde innovazioni indotte nell'attività missionaria e nei rapporti diplomatici della Santa Sede; ed, infine, ai progressi fatti registrare in campo ecumenico e nei riguardi del dialogo con i non cristiani.

9 - Verso una nuova dinamica ordinamentale?

Qualche recente indirizzo, che potrebbe prestarsi ad essere interpretato in controtendenza, è piuttosto il segno di talune remore per una spinta in avanti che, forse, è giudicata troppo precipitosa; sarebbe intempestivo ed improduttivo sopravvalutarne la portata e considerarlo come sintomo di intenzioni restauratrici o ritorsive.

La stessa emanazione, nel 1990, del *C.c.e.o.*, anzi che essere percepita come la più eclatante forma di insistenza su di un modello alieno rispetto alle più genuine tradizioni della canonistica, dovrebbe essere esibita e risultare, alla lunga, come prova per una sorta di *experimentum crucis*; e quindi, alla fine, risolversi, nei fatti, come conducente per un superamento del modello medesimo. Una volta verificata, anche attraverso esperienze di questo tipo, la ricorrenza di



principi e norme comuni, pur tra riti e tradizioni così diverse come quella latina, per un verso, e quelle delle diverse denominazioni orientali, per altro verso, può aprirsi la strada, non già per una riesumazione del vecchio progetto di *Lex Ecclesiae fundamentalis*, bensì per una aggiornata impostazione dei rapporti (e delle proporzioni) tra *ius universale* (davvero tale e non più ridotto o assorbito dal diritto canonico generale del rito latino) e *ius particolare*⁴¹.

Emerge come vieppiù attuale e non contraddetta la perenne esigenza per un rinnovato impulso della continua dialettica tra semplice e complesso, che può tradursi oggi e per l'immediato futuro, nell'apprestamento di una più idonea e piena attuazione, a livello istituzionale, dello «spirito» conciliare⁴² o, più correttamente, di tutte quelle riforme atte ad assicurare una sempre maggiore fedeltà dell'ordinamento giuridico della Chiesa al mandato evangelico. Ed in questa temperie non appare fuori luogo augurarsi la costruttiva riproposizione ed un più largo accoglimento delle ipotesi di incisive modifiche che un grande canonista come Kuttner avanzò in tempi forse non ancora propizi o non del tutto maturi⁴³.

⁴¹ Corecco, 1994, 551-574.

⁴² Vorgrimler, 25-52.

⁴³ Landau, 29 s.



Bibliografia

P. BELLINI, *Suprema lex Ecclesiae: salus animarum*, in **R. COPPOLA** (ed.), *Incontro fra Canonici d'Oriente e d'Occidente*, I, Bari 1994, 317-347; **D. BERGER**, *Wider die Veteranen-Sentimentalität. Zur Frage der Rezeption des II. vatikanischen Konzils*, *Die neue Ordnung* 58 (2004) 108-120; **S. BERLINGÒ**, *Diritto canonico*, Torino 1995; **S. BERLINGÒ**, *L'ultimo diritto. Tensioni escatologiche nell'ordine dei sistemi*, Torino 1998; **S. BERLINGÒ**, «Chiesa domestica» y derecho de familia en la Iglesia, in **P. J. VILADRICH, J. ESCRIBÀ-IVARS, J. I. BANARES, J. MIRAS** (eds.), *El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio*, Pamplona, 2000; **S. BERLINGÒ**, *Il ministero pastorale di governo: titolari e contenuto*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2007, 1-16; **P. A. BONNET**, 'Veritas et non auctoritas facit legem'. Tipicità e atipicità del diritto ecclesiale, in **L. IANNACCONE** (ed.), *Il Codice di diritto canonico e il nuovo Concordato vent'anni dopo*, Bologna 2006, 79-153; **A. G. CONTE**, «Ordinamento giuridico», in *Novissimo Digesto italiano*, XII, Torino 1964, 49-52; **E. CORECCO** *Le sacrement du mariage, pivot de la Constitution de l'Eglise*, in *Theologie et droit canon. Ecrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon*, édités par F. Fechter et B. Wildhaber, sous la direction de P. Le Gal, Fribourg 1990, 169-193; **E. CORECCO**, *Ius universale – Ius particulare*, in *Pontificium Consilium de Legum textibus interpretandis* (ed.), *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Città del Vaticano 1994, 551-574; **V. DE PAOLIS**, *Ius: notio univoca an analoga?*, *Periodica* 69 (1980), 127-161; **R. DE STEFANO**, *Il problema del potere*, Milano 1962; **E. DIENI**, *Il diritto come «cura». Suggestioni dall'esperienza canonistica*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2007, 1-16; **C. J. ERRÁZURIZ M.**, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000; **D. FARIAS**, *L'ermeneutica dell'ovvio. Studi sulla esplicitazione dei principi più evidenti*, I, Milano 1990; **G. GHIRLANDA**, *Fondamenti teologici del diritto ecclesiale*, in **L. IANNACCONE** (ed.), *Il Codice di diritto canonico e il nuovo Concordato vent'anni dopo*, Bologna 2006, 31-57; **L. GIANFORMAGGIO**, *Cosa resta nella «Allgemeine Theorie der Normen» dei sistemi normativi statici e dinamici?*, in **L. GIANFORMAGGIO** (ed.), *Sistemi normativi statici e dinamici. Analisi di una tipologia kelseniana*, Torino 1991, 462-465; **J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE**, *Dottrina, giurisprudenza e prassi nella costruzione del sistema canonico*, in **J. I. ARRIETA e G. P. MILANO** (eds.), *Metodo, fonti e soggetti nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1999, 391-415; **R. GUARDINI**, *La coscienza. Il bene. Il raccoglimento*, trad. it., Brescia³ 2001; **H. L. HART**, *Il concetto di diritto*, trad. it. a cura di **M. CATTANEO**, Torino 1965; **J. HERVADA**, *El ordenamiento canónico*, I, Pamplona 1966; **H. KELSEN**, *Allgemeine Theorie der Normen* (eds. **K. RINGHOFER e R. WALTER**), Mainz-Wien 1979; **P. LANDAU**, *Stephan Kuttners Beitrag zum Codex Iuris Canonici' von 1983*, in *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law* (**M. BELLOMO e O. CONDORELLI** eds.), Città del Vaticano 2006, 17-30; **G. LE BRAS**, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, trad. it., Bologna



1976; **L. LOMBARDI VALLAURI**, *Corso di filosofia del diritto*, Padova, 1981; **P. LOMBARDIA**, *Lezioni di diritto canonico*, trad. it. ed. da **G. LO CASTRO**, Milano 1985; **N. LÜDECKE**, *Studium Codicis, schola Concilii*, Il Regno attualità, LI (2006) 336-356; **F. MODUGNO**, «Ordinamento giuridico (dottrine generali)», in *Enciclopedia del diritto*, XXX, Milano 1980, 678-736; **A. MOTILLA**, *La idea de la còdificaciòn en el proceso de formaciòn del Codex de 1917*, *Ius canonicum*, 56 (1988), 681-720; **J. OTADUY**, *El sentido de la ley canónica a la luz del libro I del nuevo Código*, in **AA.VV.**, *Temas fundamentales en el nuevo Código*, Salamanca 1984; **A. ROSMINI**, *Filosofia del diritto*, I, **R. ORECCHIA** ed., Padova 1967; **R. SOBAŃSKI**, *Immutabilità e storicità del Diritto della Chiesa: Diritto divino e Diritto umano*, in **J. I. ARRIETA** e **G. P. MILANO** (eds.), *Metodo, fonti e soggetti nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 1999, 364-486; **G. TARELLO**, *Prospetto per la voce «Ordinamento giuridico» di un'enciclopedia*, in *Politica del diritto*, VI (1975) 73-87; **H. VORGRIMLER**, *Von "Geist der Konzils"*, in **K. RICHTER** (ed.), *Das Konzil war erst der Anfang. Die Bedeutung des II. Vatikanums für Theologie und Kirche*, Mainz 1991, 25-52.